



STUDIO DALL'OSSO
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dr. Alberto Dall'Osso
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Dr. Giorgio Dall'Osso
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Ai

Clienti dello studio

Loro sedi

Reverse charge – aggiornamenti dopo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E 2015.

----- O o O -----

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo già avuto occasione di approfondire gli aspetti relativi all'introduzione, con effetti dal 1 gennaio 2015, della nuova lettera a) ter al comma 6 dell'art. 17 del D.P.R. 633/72 riguardanti nuovi casi di applicazione del reverse charge.

A tal fine si rimanda alle nostre circolari del 24 dicembre 2014 e del 26 gennaio 2015. Si ricorda che tutte le circolari emesse dallo studio sono disponibili sul nostro sito www.studiodallosso.com alla voce NEWS.

Stante gli obbiettivi motivi di incertezza che il testo letterale della norma produceva l'Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di fare chiarezza tramite la Circolare n. 14/E del 27 marzo scorso.

Dalla lettura del documento si evince che l'interpretazione che il nostro studio diede, e trasmise ai clienti tramite le citate circolari, è quella poi seguita dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Va invece specificato che circa gli interventi di manutenzione, inizialmente ritenuti (perché, in effetti, non contemplati dal testo normativo) estranei alla modifica, gli stessi saranno assoggettati alle norme sul reverse charge.

A tal fine si ricorda quindi che saranno assoggettate al regime del reverse charge le fatture emesse relativamente alle seguenti attività svolte su edifici:

- Demolizione di edifici (codici ATECO 43.11.00);
- Installazione di impianti (codici ATECO dal 43.21.01 al 43.29.09);
- Completamento di edifici (codici ATECO dal 43.31.00 al 43.39.09),
- Pulizie negli edifici, attività questa precedentemente non soggetta al regime del reverse charge, (codici ATECO dall'81.21.00 all'81.29.99).

e anche le manutenzioni riguardanti gli stessi ambiti economici.

Conseguentemente saranno, tra le altre, assoggettate alla normativa del reverse charge le attività di manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa agli edifici (ritinteggiatura, ripristino degli intonaci, del pavimento ecc...).

Di interesse generale sono i servizi di pulizia. Le imprese di pulizia che svolgono la propria attività su immobili di imprese o professionisti dovranno quindi applicare il regime del reverse charge e, conseguentemente, non imputare l'IVA in fattura citando gli appositi estremi normativi (*operazione non soggetta ad IVA ex art. 17, comma 6, lettera a) ter D.P.R. 633/72*).

Si ricorda che la corretta applicazione del regime è fondamentale poiché l'IVA erroneamente indicata in fattura non dovrà essere pagata dal committente i lavori in quanto non detraibile in capo a quest'ultimo.

Va ulteriormente ribadito che le sopra elencate attività comportano l'applicazione del reverse charge indipendentemente dal fatto che il committente sia una impresa del settore edili e che quindi coinvolge tutti i soggetti economici (imprese o professionisti).

Specificando che i pochi esempi riportati in questa circolare sono solo alcuni dei casi di applicazione e che quindi gli stessi non intendono essere esaustivi ma solo esplicativi, considerando la complessità degli argomenti trattati si rimane a disposizione in studio per qualsiasi necessità

Imola, 11 aprile 2015

STUDIO DALL'OSSO